SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 giugno 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110/L

LEGGE 16 giugno 1998, n. **191**.

Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica.

98G0229

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 maggio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico/professionali quali titoli abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTOE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Navarro Ferrer Maria del Mar, nata a Zaragoza il 31 agosto 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologia» di cui è in possesso, come attestato dal certificato del «Colegio Oficial de Psicòlogos» de Catalunya cui la richiedente è iscritta dal 29 agosto 1997 al n. 9342 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «licenciado en psicologìa» conseguito presso l'Università di Barcellona nel novembre 1993;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Navarro Ferrer Maria del Mar, nata a Zaragoza il 31 agosto 1969, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 maggio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A5210

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1998.

Accertamento del mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria n. 24/4817/98/40 del 21 aprile 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero di tutto il personale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Calabria:

conservatoria dei registri immobiliari di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A5287

DECRETO 5 giugno 1998.

Istituzione della sezione doganale «La Spiaggia», dipendente dalla dogana di La Spezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE
E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e le competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1994, n. 678, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo relativamente ai procedimenti di competenza di organi dell'amministrazione delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Vista l'istanza con la quale la Società cantieri navali del Golfo S.p.a., con sede in La Spezia, ha chiesto l'istituzione, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di una sezione doganale presso il porto di La Spezia in località denominata «La Spiaggia»;

Considerati i pareri favorevoli espressi, dalla competente direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette di Genova con nota n. 24118 dell'11 luglio 1997 e dalla Direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici con nota n. 7506 del 1° dicembre 1997;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta della Società cantieri del Golfo S.p.a.;

Decreta:

Articolo unico

È istituita la sezione doganale «La Spiaggia», dipendente dalla dogana di La Spezia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 1998

Il direttore generale: DEL GIUDICE

98A5207

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 maggio 1998.

Estinzione della fondazione Cassa comunale di credito agrario di Samatzai.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, contenente disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimonaile degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, contenente disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto legislativo, il quale prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la liquidazione degli enti deve essere disposta, tra l'altro, quando gli stessi si trovano nell'impossibilità di perseguire il proprio scopo;

Visto, altresì, il secondo comma dello stesso art. 15, in base al quale la procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;

Visti l'art. 27, primo e terzo comma, e l'art. 31, secondo comma, del codice civile;

Considerato che la fondazione Cassa comunale di credito agrario di Samatzai, a causa della mancanza assoluta di risorse umane e finanziarie, non ha predisposto bilanci annuali e che tutti i componenti gli organi amministrativo e di controllo sono scaduti e non sono stati ricostituiti;

Preso atto che il patrimonio dell'ente è costituito unicamente da n. 729 azioni della Banca di Sassari S.p.a. del valore nominale unitario di L. 2.000 e complessivo di L. 1.458.000, per le quali non è stato percepito alcun dividendo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dichiara:

L'estinzione della fondazione Cassa comunale di credito agrario di Samatzai, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in quanto lo scopo è divenuto impossibile.

Il patrimonio dell'ente, costituito da n. 729 azioni della Banca di Sassari S.p.a. del valore nominale unitario di L. 2.000 e complessivo di L. 1.458.000 è devoluto alla fondazione Banco di Sardegna che persegue fini analoghi.

La fondazione Banco di Sardegna subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili alla fondazione Cassa comunale di credito agrario di Samatzai.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

98A5288

DECRETO 20 maggio 1998.

Estinzione della fondazione Cassa comunale di credito agrario di Pimentel.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, contenente disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimonaile degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, contenente disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto legislativo, il quale prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, la liquidazione degli enti deve essere disposta, tra l'altro, quando gli stessi si trovano nell'impossibilità di perseguire il proprio scopo;

Visto, altresì, il secondo comma dello stesso art. 15, in base al quale la procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile;

Visti l'art. 27, primo e terzo comma, e l'art. 31, secondo comma, del codice civile;

Considerato che la fondazione Cassa comunale di credito agrario di Pimentel, a causa della mancanza assoluta di risorse umane e finanziarie, non ha predisposto bilanci annuali e che tutti i componenti gli organi amministrativo e di controllo sono scaduti e non sono stati ricostituiti;

Preso atto che il patrimonio dell'ente è cstituito unicamente da n. 5.348 azioni della Banca di Sassari S.p.a. del valore nominale unitario di L. 2.000 e complessivo di L. 10.696.000, per le quali non è stato percepito alcun dividendo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dichiara:

L'estinzione della fondazione Cassa comunale di credito agrario di Pimentel, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, in quanto lo scopo è divenuto impossibile.

Il patrimonio dell'ente, costituito da n. 5.348 azioni della Banca di Sassari S.p.a. del valore nominale unitario di L. 2.000 e complessivo di L. 10.696.000 è devoluto alla fondazione Banco di Sardegna.

La fondazione Banco di Sardegna subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili alla fondazione Cassa comunale di credito agrario di Pimentel.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

98A5289

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 aprile 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente degli ontani», in comune di Arcidosso, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 24 febbraio 1997 con la quale la società Ori S.r.l., con sede in Grosseto, via Derna, 7, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente degli ontani» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita nel comune di Arcidosso (Grosseto), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Vista la nota del dipartimento dello sviluppo economico della regione Toscana n. 8/11733/9.11.2 del 4 agosto 1997 concernente il rinnovo della concessione mineraria «Sorgente degli ontani»;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Sorgente degli ontani» che sgorga nell'ambito dell'omonia concessione mineraria sita nel comune di Arcidosso (Grosseto).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretrici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 24 aprile 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A5285

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante autorizzazione alla E.C.O. - European Certifying Organization, in Ravenna, ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1998 con cui veniva autorizzato l'organismo E.C.O. - European Certifying Organization, con sede legale in via Brunelleschi, 9, Ravenna, ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine ricadenti nell'allegato IV alla direttiva CEE n. 89/392, e successive modificazioni;

Ritenuto di specificare che, ai sensi dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'autorizzazione ad emettere certificazione CE è incompatibile con rapporti di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del citato decreto 23 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 23 aprile 1998 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

«*4.* L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta il divieto di esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto.

5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
CACOPARDI

98A5273

DECRETO 4 giugno 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante autorizzazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Rho, ad emettere certificazioni CE per taluni tipi di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1998 con cui veniva autorizzato l'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via Moscova, 11 - 20017 Rho (Milano), ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine ricadenti nell'allegato IV alla direttiva CEE n. 89/392, e successive modificazioni;

Ritenuto di specificare che, ai sensi dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'autorizzazione ad emettere certificazione CE è incompatibile con rapporti di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del citato decreto 23 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 23 aprile 1998 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

«*4.* L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta il divieto di esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto.

5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
CACOPARDI

98A5274

DECRETO 4 giugno 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante autorizzazione alla Nemko Alflab S.p.a., in Biassono, ad emettere certificazioni CE per taluni tipi di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1998 con cui veniva autorizzato l'organismo Nemko Alflab S.p.a., con sede legale in Biassono (Milano), via Trento e Trieste, 116/118, ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine ricadenti nell'allegato IV alla direttiva CEE n. 89/392, e successive modificazioni;

Ritenuto di specificare che, ai sensi dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'autorizzazione ad emettere certificazione CE è incompatibile con rapporti di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del citato decreto 23 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 23 aprile 1998 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

«*4.* L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta il divieto di esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto.

5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
CACOPARDI

98A5275

DECRETO 4 giugno 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante autorizzazione all'I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità, in Milano, ad emettere certificazioni CE per taluni tipi di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1998 con cui veniva autorizzato l'organismo I.M.Q. - Istituto italiano del marchio di qualità, con sede legale in via Quintiliano, 43 - 20138 Milano, ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine ricadenti nell'allegato IV alla direttiva CEE n. 89/392, e successive modificazioni;

Ritenuto di specificare che, ai sensi dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'autorizzazione ad emettere certificazione CE è incompatibile con rapporti di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del citato decreto 23 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 23 aprile 1998 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

«*4.* L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta il divieto di esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto.

5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
CACOPARDI

98A5276

DECRETO 4 giugno 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante autorizzazione all'I.I.S. - Istituto italiano della saldatura, in Genova, ad emettere certificazioni CE per taluni tipi di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1998 con cui veniva autorizzato l'ente morale I.I.S. - Istituto italiano della saldatura, con sede legale in via Lungobisagno Istria, 15 - 16141 Genova, ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine ricadenti nell'allegato IV alla direttiva CEE n. 89/392, e successive modificazioni;

Ritenuto di specificare che, ai sensi dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'autorizzazione ad emettere certificazione CE è incompatibile con rapporti di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del citato decreto 23 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 23 aprile 1998 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

«*4.* L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta il divieto di esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto.

5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
CACOPARDI

98A5277

DECRETO 4 giugno 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante autorizzazione al Gamba Working Group di Gamba Davide, in Torino, ad emettere certificazioni CE per taluni tipi di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1998 con cui veniva autorizzato l'organismo Gamba Working Group di Gamba Davide, con sede legale in Torino, piazza Savoia n. 4, e laboratorio in via Corrado Boggio n. 9, Biella, ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine ricadenti nell'allegato IV alla direttiva CEE n. 89/392, e successive modificazioni;

Ritenuto di specificare che, ai sensi dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'autorizzazione ad emettere certificazione CE è incompatibile con rapporti di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del citato decreto 23 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 23 aprile 1998 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

«*4.* L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta il divieto di esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto.

5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
CACOPARDI

98A5278

DECRETO 4 giugno 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante autorizzazione alla Cesvit - Agenzia per l'alta tecnologia S.p.a., in Firenze, ad emettere certificazioni CE per taluni tipi di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
E
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1998 con cui veniva autorizzato l'organismo Cesvit - Agenzia per l'alta tecnologia S.p.a., con sede legale in viale Strozzi, 1 - 50129 Firenze, ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine ricadenti nell'allegato IV alla direttiva CEE n. 89/392, e successive modificazioni;

Ritenuto di specificare che, ai sensi dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'autorizzazione ad emettere certificazione CE è incompatibile con rapporti di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del citato decreto 23 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 23 aprile 1998 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

«*4.* L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta il divieto di esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto.

5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
CACOPARDI

98A5279

DECRETO 4 giugno 1998.

Integrazioni al decreto ministeriale 23 aprile 1998 recante autorizzazione al Cemoter - Istituto per le macchine movimento terra, in Cassana, ad emettere certificazioni CE per taluni tipi di macchine.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 23 aprile 1998 con cui veniva autorizzato l'organismo Cemoter - Istituto per la macchine movimento terra, con sede legale in via Canal Bianco, 28 - 44044 Cassana (Ferrara), ad emettere certificazione CE per taluni tipi di macchine ricadenti nell'allegato IV alla direttiva CEE n. 89/392, e successive modificazioni;

Ritenuto di specificare che, ai sensi dell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, l'autorizzazione ad emettere certificazione CE è incompatibile con rapporti di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del citato decreto 23 aprile 1998;

Decretano:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto 23 aprile 1998 citato in premessa è integrato con i seguenti commi:

«4. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 comporta il divieto di esercitare attività di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione nella materia oggetto del presente decreto.

5. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra l'organismo autorizzato ed il personale dello stesso deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e previdenza sociale
CACOPARDI

98A5280

DECRETO 9 giugno 1998.

Assolvimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dalla Slovenia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO, DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 6 della citata legge n. 990 del nuovo testo recato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, commi 3, 4 e 7;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990, ed è stato altresì autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera», di cui all'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 973;

Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (72/166/CEE);

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1991 con il quale, a norma dell'art. 6 della citata legge n. 990 così come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, è stato approvato lo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI) e la successiva modificazione con decreto ministeriale 10 febbraio 1998;

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972, 28 giugno 1973, 11 dicembre 1973, 13 maggio 1974, 31 maggio 1986 e 16 giugno 1988 con i quali l'UCI è stato abilitato a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea nonché nel territorio di altri Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1991 recante: «Assolvimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da determinati Stati esteri»;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1993 recante: «Assolvimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dall'Islanda;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1994 regolante l'attività dell'Ufficio centrale italiano (UCI), di seguito alle decisioni adottate dai Bureaux firmatari della Convenzione multilaterale di garanzia nella riunione di Stoccolma del 16-17 settembre 1993;

Visto l'addendum n. 4 alla Convenzione multilaterale di garanzia sottoscritto tra i Bureaux nazionali il 12 settembre 1996, comprensivo della deroga posta dal Bureaux della Slovenia alla convenzione stessa;

Vista l'istanza dell'Ufficio centrale italiano (UCI) in data 1° ottobre 1997 con la quale è stata richiesta l'emanazione di un provvedimento atto a consentire alle autorità italiane competenti ed allo stesso UCI di operare in conformità di quanto stabilito con il citato addendum n. 4, ai sensi del predetto art. 6 della citata legge n. 990;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 27 ottobre 1997, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dalla Slovenia.

Art. 2.

L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino non si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione temporanea (targa doganale) rilasciata dalla Slovenia e scaduta da oltre dodici mesi.

Art. 3.

L'Ufficio centrale italiano (UCI) è responsabile del pagamento dei danni causati dai veicoli muniti di targa di immatricolazione temporanea (targa doganale) rilasciata dalla Slovenia e avvenuti entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza indicata sulla targa temporanea.

Art. 4.

Nei casi in cui l'Ufficio centrale italiano (UCI) è abilitato a risarcire i danni provocati da veicoli abitualmente stazionanti in Slovenia privi di valida copertura assicurativa, la responsabilità dell'UCI è limitata ai massimali minimi obbligatori vigenti alla data dell'avvenimento del sinistro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1998

Il direttore generale: CINTI

98A5272

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 14 maggio 1998.

Riconoscimento all'organismo ANCCP - Agenzia nazionale di certificazione componenti e prodotti S.r.l., in Milano, in materia di compatibilità elettromagnetica.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA QUALITÀ DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

E

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata ed integrata dalla direttiva

92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto l'art. 1, comma 1, lettere *e)*, del citato decreto legislativo n. 615/1996 che definisce il termine «organismo competente» e l'allegato 2 che stabilisce le condizioni minime che gli organismi competenti devono soddisfare;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 615/1996 che designa quali autorità competenti per l'attuazione del decreto medesimo il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 615/1996 che prevede la possibilità di procedere al riconoscimento di organismi competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il capo II del decreto legislativo n. 615/1996 con il quale viene definita la procedura di riconoscimento degli organismi competenti;

Vista la domanda presentata ai fini del riconoscimento quale organismo competente in materia di compatibilità elettromagnetica, dalla società ANCCP S.r.l. - Agenzia nazionale certificazione componenti e prodotti, in data 28 giugno 1996;

Visto il parere favorevole al rilascio del riconoscimento formulato dalla commissione tecnica consultiva, riunitasi il giorno 7 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decretano:

1. L'organismo ANCCP - Agenzia nazionale di certificazione componenti e prodotti S.r.l., con sede legale in via Bronzino, 3 - 20133 Milano, sulla base dei requisiti prescritti dell'allegato 2 al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, è riconosciuto competente in materia di compatibilità elettromagnetica per i seguenti settori salvo esclusione per provvedimenti comunitari specifici:

apparecchiature ed installazioni elettriche;

apparecchiature industriali;

apparecchiature e sistemi di misura e controllo per impianti industriali;

apparecchiature elettroniche di potenza;

apparecchiature per la trazione elettrica ed il controllo del traffico;

apparecchiature per l'elaborazione dell'informazione;

apparecchiature medicali;

strumenti di misura ed apparecchiature di prova;

prodotti elettrici/elettronici e componenti;

elettrodomestici ed apparecchiature per uso domestico;

lampade apparecchi di illuminazione ed accessori.

Roma, 14 maggio 1998

Il dirigente generale
per la regolamentazione e la qualità
del servizio del Ministero delle comunicazioni
RIGHETTI

Il dirigente generale per lo sviluppo
produttivo e la competitività
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

98A5286

DECRETO 22 maggio 1998.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla fiera di Padova, nel valore di L. 800.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la delibera CIPE del 29 gennaio 1998;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 13 febbraio 1997, con il quale è stata autorizzata fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visto il decreto 10 febbraio 1998 e il decreto in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1998, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo ordinario appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla fiera di Padova;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1998, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla fiera di Padova, nel valore di L. 800.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura una serie di bandiere stilizzate realizzate in diversi colori; in alto a sinistra, è riprodotto il logo di PadovaFiere. Completano il francobollo la leggenda «FIERA DI PADOVA», la scritta «ITALIA» e il valore «800».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1998

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

98A5249

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 maggio 1998.

Cancellazione di talune varietà di specie di piante orticole dai rispettivi registri nazionali.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Viste le leggi 25 novembre 1971, n. 1096, e 20 aprile 1976, n. 195, che disciplinano l'attività sementiera ed in particolare l'art. 5 della legge n. 195/1976 che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varietà per le specie di piante orticole;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di specie di piante orticole;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte le varietà di specie orticole, le cui denominazioni e decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visto l'art. 17, secondo comma, del regolamento d'esecuzione della citata legge n. 196/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1973, n. 1065, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis*, che prevede la cancellazione di una varietà la cui validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere la cancellazione di varietà dal registro nazionale;

Sentito il parere della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 16 febbraio 1998;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

A norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-*bis*, lettere *b)* ed *e)*, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali di specie di piante orticole con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi: Lattuga K.S. Biancoseme (decreto ministeriale 20 giugno 1977), melanzana Venus (decreto ministeriale 21 luglio 1983), pisello a grano rugoso Mingomark (decreto ministeriale 12 dicembre 1978), pomodoro Polo (decreto ministeriale 5 ottobre 1989) e Sadet (decreto ministeriale 21 luglio 1983), e sedano Salbo (decreto ministeriale 30 maggio 1987).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 171

98A5271

DECRETO 21 maggio 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 16 febbraio 1998 recante modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Grave del Friuli» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 1° ottobre 1985 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Grave del Friuli»;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1993 con il quale la denominazione di origine controllata «Grave del Friuli» è stata modificata in «Friuli» Grave;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1998 con il quale sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi ed in particolare l'art. 2 con il quale è stato fissato in quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, il termine per effettuare le denunce dei terreni vitati ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti per i soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1998 i vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave;

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, che prevede che fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nei regolamenti e nei decreti ministeriali previsti dalla legge stessa si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 e 24 maggio 1967, n. 506;

Considerato che non essendo ancora intervenuta l'emanazione del regolamento di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, si osservano, per quanto concerne l'iscrizione all'albo dei vigneti, le norme di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, come modificato dall'art. 2 della legge 11 maggio 1966, n. 302, e come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506;

Visto inoltre l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1973 che fissa il termine per effettuare la denuncia dei terreni vitati;

Considerato che il termine fissato dall'art. 2 del decreto dirigenziale 16 febbraio 1998 citato in premessa risulta essere limitativo rispetto a quello stabilito nei sopracitati provvedimenti legislativi;

Ritenuto pertanto opportuno non porre ai conduttori limiti più restrittivi rispetto a quelli consentiti dalla normativa attualmente vigente e conseguentemente rimuovere dette limitazioni contenute nell'art. 2 del più volte citato decreto dirigenziale;

Considerato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le denominazioni di origine dei vini vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto dirigenziale 16 febbraio 1998 recante modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Grave, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1998, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 1998

Il dirigente: LA TORRE

98A5209

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 1° giugno 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 17 del capitolo II-2, emendamenti 81 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Visti gli articoli 15 e 55 del Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza datata 17 luglio 1993, della ditta Dräeger italiana S.r.l., con sede a Corsico (Milano), via Quintino Sella, 14, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per l'apparecchio per la respirazione ad aria a circuito aperto senza rigeneratore dell'aria espirata del tipo a sovrapressione denominato «PA92»;

Sentito il parere del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile - Servizio tecnico centrale - Ispettorato attività e normative speciali di prevenzione incendi, con nota n. NS 6661/4154 Sott. 325 in data 30 marzo 1998;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica in data 16 marzo 1995 trasmessa con il foglio n. MAC/017455/GPE in data 22 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «Tipo approvato» l'apparecchio per la respirazione monobombola ad aria denominato «PA92», fabbricato dalla ditta Dräger italiana S.r.l., con sede in Corsico (Milano), via Quintino Sella, 14.

Il predetto apparecchio per la respirazione dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, inedelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale dell'apparecchio per la respirazione «PA92»;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

I dispositivi in questione dovranno rispettare le prescrizioni previste dalla regola 17 del capitolo II-2 della Convenzione SOLAS 74(83) e suoi emendamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A5208

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 maggio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici in ricerca.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO AUTONOMIA
UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla dott.ssa Clare Hilary Oxby;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli britannici;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, il titolo di «Doctor of Philosophy» in Anthropologie Sociale et Ethnologie, rilasciato dalla University of London alla dott.ssa Clare Hilary Oxby, nata a Londra il 9 gennaio 1950.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1998

Il direttore del Dipartimento: OLEARI

98A5270

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 22 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 ottobre 1995, con il quale è stata ridefinita la tabella n. IX dell'ordinamento didattico universitario relativa la corso di laurea in lingue e letterature straniere, integrato con decreto ministeriale del 27 febbraio 1997;

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo emanato a norma degli articoli 6 e 16 della legge n. 168/1989 ed entrato in vigore il 27 agosto 1996 a seguito della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative agli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario e di laurea vengono operate sul preesistente statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - Regime transitorio» del 5 agosto 1997 che consente, nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno disciplinare i criteri generali relativi alle modifiche degli ordinamenti didattici, di procedere in via transitoria alla modifica degli ordinamenti medesimi;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo ateneo e precisamente dal consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere moderne nella riunione del 10 marzo 1998, dal Senato accademico nella riunione del 7 aprile 1998 e dal consiglio di amministrazione nella riunione del 21 aprile 1998, relative all'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere alla nuova tabella IX dell'ordinamento didattico universitario.

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli 31 e 32 relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

PARTE III

ORDINAMENTO DIDATTICO

Facoltà di lingue e letterature straniere moderne

Art. 31.

La facoltà di lingue e letterature straniere moderne conferisce la laurea in lingue e letterature straniere. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni e attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne, eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e letterature, culture, civiltà e istituzioni straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'edi-

toria, nel turismo, nei rapporti economici e giuridici internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

La durata del corso è di anni quattro. Il corso di laurea si articola in bienni e in indirizzi. Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a diciannove. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove annualità; il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità. Eventuali annualità aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dal consiglio di facoltà.

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata). Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità, scansione cronologica e propedeuticità sono determinate dal consiglio di facoltà.

Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una dell'area didattica dell'italianistica, cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dal consiglio di facoltà;

una dell'area didattica delle scienze del linguaggio;

una dell'area didattica di scienze storiche;

una dell'area didattica di scienze glottodidattiche;

una a scelta guidata dello studente (tra le discipline incluse nelle aree didattiche della lingua e letteratura quadriennale, della lingua e letteratura triennale, delle scienze dell'arte della musica e dello spettacolo, delle scienze storico-culturali, delle scienze geografiche, delle lingue e culture classiche, delle scienze filologiche).

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario;

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale;

comparatistico;

professioni europee.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, l'università attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili. L'università può istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati. Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facoltà della stessa università.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una della lingua e letteratura triennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale (esame iterato qualora la filologia sia la stessa della lingua quadriennale);

due dell'area didattica della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (tra le discipline incluse nelle aree didattiche delle scienze della letteratura, delle lingue e culture classiche, delle scienze del linguaggio, delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una della lingua e letteratura triennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una dell'area didattica delle scienze del linguaggio;

una dell'area didattica delle scienze glottodidattiche;

una dell'area didattica delle scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (tra le discipline incluse nelle aree didattiche della lingua e letteratura quadriennale, della lingua e letteratura triennale, delle scienze filosofiche e scienza della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una della lingua e letteratura triennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una dell'area didattica della lingua e letteratura quadriennale;

una dell'area didattica delle scienze storiche;

una dell'area didattica di scienze storico-culturali;

una da scegliersi tra le aree didattiche delle scienze filosofiche, delle scienze geografiche, delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due scelta libera;

una a scelta guidata (da sciegliersi tra le aree didattiche delle scienze filologiche, delle scienze della letteratura, delle scienze demo-etno-antropologiche, delle lingue e culture classiche).

L'indirizzo comparatistico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una della lingua e letteratura triennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una dell'area didattica della comparatistica;

una dell'area didattica delle scienze della letteratura;

una dell'area didattica dell'italianistica;

una dell'area didattica delle scienze filosofiche;

una dell'area didattica della lingua e letteratura quadriennale;

una a scelta libera dello studente;

una a scelta guidata (da scegliersi tra le aree didattiche di scienze storico-culturali, delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo, delle scienze filologiche, delle lingue e culture classiche).

L'indirizzo delle professioni europee si articola nei tre *curricula* di organizzazione internazionale, editoria e traduzione settoriale. L'indirizzo delle professioni europee, *curriculum* organizzazione internazionale, comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una della lingua e letteratura triennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una dell'area didattica linguistico-traduttologica afferente alla lingua quadriennale;

una dell'area didattica di scienze storico-culturali;

una dell'area didattica delle scienze storiche;

una dell'area didattica delle scienze informatiche;

una dell'area didattica delle scienze giuridiche;

una dell'area didattica economico-manageriale;

una a scelta guidata (tra le discipline incluse nelle aree didattiche delle scienze giuridiche, delle scienze del linguaggio, dell'area linguistico-traduttologica, dell'area economica-manageriale).

L'indirizzo delle professioni europee, *curricola* dell'editoria e della traduzione settoriale, comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una della lingua e letteratura triennale ciascuna con la relativa prova scritta e orale;

una dell'area didattico linguistico-traduttologica afferente alla lingua quadriennale;

una dell'area delle scienze del linguaggio;

una dell'area informatica;

quattro caratterizzanti ciascun *curriculum*, stabilite dal consiglio di facoltà, sulla base delle finalità specifiche, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea.

Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)* della legge n. 341/1990, la facoltà — in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio dai commi 4 - 10 e secondo criteri di funzionalità con gli indirizzi attivati — adotterà *curricula* didattici fondati su aree didattiche che comprendono uno o più settori scientifico-disciplinari affini, raggruppati per raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi, secondo quanto previsto dal comma 1. Oltre alle aree didattiche di cui al comma 4 italianistica (settore scientlfico-disciplinare L12A); scienze storiche (settori scientifico-disciplinari L14A, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B); scienze del linguaggio (settori scientifico-disciplinari L09A, M07E); scienze glottodidattiche (settori scientifico-disciplinari L09A, L09H, L16B, L17D, L18C, L19B, L21B.), le aree didattiche caratterizzanti gli indirizzi sono:

a) lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica etc.) (settori scientifico-dlsciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);

b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L05A, L05C, L06B, L05E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11A, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);

c) scienze della letteratura (settori scientifico-disciplinari L12B, M07D);

d) scienze storico-culturali (settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L18A, L18B, L19A, L21B);

e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-dlsciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A L26B, L27A, L27B, L27C);

f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);

g) scienze geografiche (settori scientiflco-disciplinari M06A, M06B, P01G, P01H, P01J);

h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D);

i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B);

i) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, MO8B, M12B);

e) linguistico-traduttologica (settori scientifico-disciplinari L16B, L17C, L17D, L18C, L19B, L20B, L20C, L21B, L21C, L21D, L28X, L29X, L30X, L31X, L32X, L36X, L37X, L38X, L39X, L40X, L41X);

k) scienze giuridiche (settori scientifico-disciplinari N01X, N02X, N04X, N05X, N09X, N11X, N14X);

i) scienze informatiche (settori scientifico-disciplinari K05A, K05B, K05C);

m) scienze economico-manageriali (settori scientifico-disciplinari P01A, P02B, P03X);

n) scienze demo-etno-antropologiche (settori scientifico-disciplinari M03A, M03B, M03C, M03D, M05X);

o) comparatistica (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D);

p) scienze bibliologiche (settore scientifico-disciplinare M13X);

q) altre aree didattiche, secondo gli indirizzi attivati ai sensi del comma 5. Per ogni area didattica, il consiglio di facoltà indicherà i settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1997.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalla struttura competente. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato. Con apposito regolamento di facoltà, in armonia con i principi del regolamento didattico di ateneo, il consiglio di facoltà stabilisce la durata minima di ciascuna annualità e l'eventuale modularità dei corsi che non potranno comunque prevedere più di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà determinerà, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti a disposizione e degli iscritti, secondo quanto previsto dal precedente art. 26;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati), che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, etc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello e i contenuti didattici;

c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline aderenti a una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

e) fissa il piano di studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive CEE.

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, il consiglio dell'organismo competente adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facoltà, inoltre, indicherà sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. La facoltà indicherà inoltre l'anno di corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La facoltà è inoltre tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 22 maggio 1998

Il rettore: SCANASCIA MUGNOZZA

98A5291

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Azione Aiuto», in Milano

Con decreto ministeriale del 18 maggio 1998, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'associazione «Azione Aiuto», con sede in Milano, dall'assemblea del sodalizio, di cui all'atto pubblico dell'11 settembre 1997, numero di repertorio 198402/23100, a rogito del notaio Pasquale Lebano.

98A5251

Erezione in ente morale della «Fondazione Wust Julia», in Roma

Con decreto ministeriale 2 giugno 1998 la «Fondazione Wust Julia», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato in relativo statuto.

98A5291

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al valor militare al comune di Bellona

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 23 aprile 1998 è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare al comune di Bellona (Caserta).

98A5292

Concessione della bandiera d'Istituto militare alla scuola ufficiali dell'Arma dei carabinieri

Con decreto del Presidente della Repubblica datato 2 aprile 1998 è stata concessa la bandiera d'Istituto militare alla scuola ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

98A5293

Conferimenti di encomi

Con decreto ministeriale 16 giugno 1998, è stato tributato a Giovanni Leone, già tenente colonnello del ruolo ausiliario della giustizia militare, l'encomio solenne con la seguente motivazione: «Per avere, nel tribunale territoriale di guerra di Napoli, a rischio della propria incolumità, con altri colleghi, attivamente collaborato alle operazioni dirette a emanare e a far eseguire l'ordine di scarcerazione, fatto pervenire con mezzi di fortuna al carcere di Poggioreale, per 49 militanti antifascisti, arrestati per aver violato l'ordinanza del XIX Corpo d'armata vietante private e pubbliche riunioni, in tal modo sottraendoli alla cattura e alla rappresaglia tedesca. La coraggiosa azione dei giudici del tribunale militare di Napoli riaffermò la validità del diritto delle genti a ribellarsi alla prepotenza dello straniero invasore. — Napoli, 8-10 settembre 1943».

Con decreto ministeriale 16 giugno 1998, è stato tributato a Pasquale Emilio Principe, già capitano nel ruolo ausiliario della giustizia militare, l'encomio solenne con la seguente motivazione: «Per avere, nel tribunale militare di guerra di Napoli, a rischio della propria incolumità, con altri colleghi, attivamente collaborato alle operazioni dirette a emanare e a far eseguire l'ordine di scarcerazione, fatto pervenire con mezzi di fortuna al carcere di Poggioreale, per 49 militanti antifascisti, arrestati per aver violato l'ordinanza del XIX Corpo d'armata vietante private e pubbliche riunioni, in tal modo sottraendoli alla cattura e alla rappresaglia tedesca. La coraggiosa azione dei giudici del tribunale militare di Napoli riaffermò la validità del diritto delle genti a ribellarsi alla prepotenza dello straniero invasore. — Napoli, 8-10 settembre 1943».

98A5294

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla commercializzazione in ambito regionale di specie di funghi freschi

Con legge regionale 19 agosto 1996, n. 23, la giunta regionale del Veneto ha integrato l'elenco delle specie di funghi freschi, spontanei e coltivati, di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1955, n. 376, con le sottoindicate specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione nel territorio della regione del Veneto.

Regione del Veneto:
nome scientifico:
Russula Virescens;
Polyporus Pes-Caprae.

98A5255

Sospensione di autorizzazioni alla produzione di alcuni medicinali per uso umano

Con il decreto n. M-522 del 28 maggio 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., via Cassia Nord n. 3 - Monteroni d'Arbia (Siena).

Con il decreto n. M-532 del 1° giugno 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

Alfa Omega S.r.l., via Leonardo Da Vinci n. 57 - Copparo (Ferrara).

Con il decreto n. M-533 del 1° giugno 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

Pramil S.r.l., via A. De Gasperi n. 13 - Melzo (Milano).

98A5295

Riconoscimento giuridico dell'Associazione italiana per lo studio del fegato, in Roma

Con decreto ministeriale 7 maggio 1998 è riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana per lo studio del fegato - A.I.S.F., con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto composto di venti articoli.

98A5258

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nimbisan»

Estratto decreto n. 140 del 14 aprile 1998

Confezioni rinnovate, numeri A.I.C. e titolare A.I.C.:

è rinnovata l'autorizzazione in commercio della specialità medicinale NIMBISAN nella forma e confezione 30 compresse 0,25 mg, A.I.C. n. 027803028, (base 10), 0UJHDN (base 32), della società Sovlay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Marco Polo, 38 - 10095 Grugliasco (Torino).

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5256

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacirex»

Estratto decreto NCR n. 183 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: LACIREX nella forma e confezione: 28 compresse rivestite 4 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, codice fiscale 00678100504.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Glaxo Wellcome nello stabilimento sito in San Polo di Torrile, strada Asolana n. 68 (Parma); le operazioni di controllo sono effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Trieste n. 40, Pisa, sia dalla società Dompè S.p.a. nello stabilimento sito in via Campo di Pile, L'Aquila, sia dalla società A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. nello stabilimento sito in via Sette Santi n. 3, Firenze; le operazioni di confezionamento sono effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Trieste n. 40, Pisa, sia dalla società A. Menarini industrie Sud S.r.l. nello stabilimento sito in via Campo di Pile, L'Aquila, sia dalla società Lamp San Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace 25/a, San Prospero sulla Secchia (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

28 compresse rivestite 4 mg;

A.I.C. n. 027831039 (in base 10), 0UKBRZ (in base 32);

classe: «A»; prezzo: L. 45.400 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una compressa rivestita divisibile contiene:

principio attivo: lacidipina 4 mg;

eccipienti: lattosio, povidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E 171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legisaltivo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5259

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macladin»

Estratto decreto NCR n. 184 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: MACLADIN nella forma e confezione: «500» 12 compresse 500 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, codice fiscale 00678100504.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in via Pontina, km 52, Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 12 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 027530070 (in base 10), 0U84UQ (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 70.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 2 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: claritromicina mg 500;

eccipienti: croscarmellosio sodico, cellulosa microcristallina, gel di silice, polivinilpirrolidone, acido stearico, magnesio stearato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

soluzione ricoprente: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, sorbitan monoleato, E-171, acido sorbico, vanillina, E-104.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Infezioni micobatteriche, localizzate o diffuse, sostenute da mycobacterium avium o mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5260

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veclam»

Estratto decreto NCR n. 185 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: VECLAM nella forma e confezione: «500» 12 compresse 500 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, codice fiscale 00408570489:

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in via Pontina, km 52, Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 12 compresse 500 mg;

A.I.C. n. 027529066 (in base 10), 0U83VB (in base 32);

classe: «A»; prezzo L. 70.200 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: ogni compressa rivestita da 500 mg contiene:

principio attivo: claritromicina mg 500;

eccipienti: croscarmellosio sodico, cellulosa microcristallina, gel di silice, polivinilpirrolidone, acido stearico, magnesio stearato, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

soluzione ricoprente: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, sorbitan monoleato, E-171, acido sorbico, vanillina, E-104.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rino-faringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Infezioni micobatteriche, localizzate o diffuse, sostenute da mycobacterium avium o mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A5261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glutamed»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 245 del 4 maggio 1998

Specialità medicinale: GLUTAMED:

1 fl liof. 2500 mg + f solv. 20 ml - A.I.C. n. 026961019.

Società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., viale Monza, 270 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità; reiterazione.

È autorizzata la riduzione del periodo di validità da quattro a due anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a due anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

98A4791

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xylocaina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 265 del 4 maggio 1998

Specialità medicinale: XYLOCAINA:

2% 1 flacone 50 ml - A.I.C. n. 004535011;

pomata 20 g 5% - A.I.C. n. 004535035;

1 fiala 2% 5 ml - A.I.C. n. 004535047;

1fiala 2% 10 ml - A.I.C. n. 004535050;

2% sir. preriem. soluz. iniett. 5 ml - A.I.C. n. 00453062;

2% sir. preriem. soluz. iniett. 10 ml - A.I.C. n. 004535074;

10% spray flacone 50 ml - A.I.C. n. 022671034.

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., via Messina, 38 20159 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale - Inserimento confezione spray e attribuzione nuovo A.I.C.

È approvata la richiesta di cambio di denominazione per la specialità in oggetto indicata e più precisamente da:

«Xylocaina» a «Xylocaina Astra».

È approvato, inoltre, l'inserimento della confezione spray, per analogia di principio attivo, tra le confezioni della specialità medicinale «Xylocaina Astra» con conseguente variazione di numero A.I.C. e più precisamente:

da: 10% spray flacone 50 ml - A.I.C. n. 022671034;

a: 10% spray flacone 50 ml - A.I.C. n. 004535098.

98A4792

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tracrium»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 266 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: TRACRIUM:

iv 5 fiale 25 mg 2,5 ml - A.I.C. n. 026519013;

iv 5 fiale 50 mg 5 ml - A.I.C. n. 026519025.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd Berkelei Avenue, Green Ford, Middlesex UB6 0NN, Gran Bretagna.

Rappresentata in Italia da: Glaxo Wellcome S.p.a., via Fleming n. 2, Verona.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: il «Tracrium» è un bloccante neuromuscolare non depolarizzante altamente selettivo, da utilizzare in anestesia per facilitare l'intubazione tracheale e per ottenere il rilasciamento muscolare in un vasto ambito di procedure chirurgiche che lo richiedono e nella ventilazione controllata. Esso è anche indicato per facilitare la ventilazione controllata in pazienti ricoverati presso unità di terapia intensiva. Il «Tracrium» è inoltre idoneo per il mantenimento del rilasciamento muscolare durante l'intervento di taglio cesareo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A4789

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visumetazone antistaminico».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 270 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: VISUMETAZONE ANTISTAMINICO.

Società: Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Visumetazone antistaminico», flac. collirio, 3 ml, A.I.C. n. 015912013, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 444/97 del 21 ottobre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 7 giugno 1998.

98A4786

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visumetazone»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 271 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: VISUMETAZONE.

Società: Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Visumetazone», collirio, 3 ml 0,1%, A.I.C. n. 015980016, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*della Repubblica italiana del decreto n. 428/97 del 10 ottobre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 7 giugno 1998».

98A4785

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visumidriatic fenilefrina».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 272 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: VISUMIDRIATIC FENILEFRINA.

Società: Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Visumidriatic fenilefrina», flac.no contagocce 10 ml, A.I.C. n. 020698015, prodotti anteriormente al 22 novembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 424/97 del 10 ottobre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 22 maggio 1998.

98A4784

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visumetazone decongestionante».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 273 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: VISUMETAZONE DECONGESTIONANTE.

Società: Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Visumetazone decongestionante», collirio flac. 3 ml, A.I.C. n. 016458010, prodotti anteriormente al 9 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 443/97 del 21 ottobre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 7 giugno 1998».

98A4783

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visuglican»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 274 dell'11 maggio 1998

Specialità medicinale: VISUGLICAN.

Società: Pharmec S.r.l., via Canino, 21 - 00191 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Visuglican», collirio flac. 10 ml, A.I.C. n. 024851014, prodotti anteriormente al 22 novembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 431/97 del 10 ottobre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni 'al 22 maggio 1998.

98A4782

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viafen»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Decreto n. 805/R.M.242/D195 del 2 giugno 1998

VIAFEN: unguento g 40 A.I.C. n. 023689 021.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

98A5253

Revoca di registrazione di presidi medico chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoindicati presidi medico chirurgici:

Decreto n. 805/R.P.121/D21 del 2 giugno 1998

LIBERATE: reg. n. 11.561;

GARDONA: IP 3, reg. n. 8.418;

GARDONA: IP 24, reg. n. 7.636.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Wyeth Leaderle S.p.a. - Divisione Cyanamid Agricoltura, titolare delle registrazioni.

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. 805/R.P.121/D22 del 2 giugno 1998

STOCK GUARD: reg. n. 13.999.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Wyeth Leaderle S.p.a. - Divisione Cyanamid Agricoltura.

98A5254-98A5252

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 805/R.O.309/D11 del 22 aprile 1998 concernente la revoca di autorizzazione dell'officina farmaceutica della ditta S.I.I.T. S.r.l., in Trezzano sul Naviglio.

In relazione all'estratto citato in epigrafe, pubblicato a pag. 41, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 26 maggio 1998, si precisa che l'autorizzazione rilasciata con nota n. 800.5.Ag.Off.144 del 13 luglio 1978, revocata su rinuncia della ditta nel comunicato citato in epigrafe, si riferisce esclusivamente a presidi medico chirurgici.

98A5257

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di modifica dei vini a denominazione di origine controllata «Caluso».

Visto il parere relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Caluso», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998;

Viste l'istanza n. 447/90.738 del 26 marzo 1998 pervenuta dall'Associazione «Vignaioli Piemontesi» e l'istanza n. 31/98 dell'8 aprile 1998 pervenuta dal Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. di Caluso, Carema e Canavese, tesa ad ottenere integrazioni e precisazioni negli articoli 3, 5 e 6 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Visto il supplemento di istruttoria svolto dal comitato nelle riunioni dell'11 e 12 maggio 1998, relativamente alla predetta istanza;

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, a parziale modifica e integrazione del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata «Caluso» accoglie le istanze del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini

D.O.C. Caluso, Carema e Canavese e conseguentemente a parziale modifica degli articoli 3, 5 e 6, propone gli stessi nella stesura di seguito riportata:

Art. 3.

Comma III.

Provincia di Vercelli: Moncrivello; provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.

Art. 5.

Comma VII.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Caluso» passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad avere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.

Art. 6.

Comma II.

Il vino a D.O.C. «Erbaluce di Caluso» spumante o «Caluso» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: leggera, evanescente;

perlage: fine e persistente;

colore: paglierino scarico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; zuccheri residui: massimo 12 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

art. 6.

Comma III.

Il vino a D.O.C «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

odore: profumo delicato, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00%;

zuccheri residui naturali minimo: 70 g/l;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

98A5250

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'invaso di Lentini e relative opere di adduzione nell'area del comune di Siracusa.

Con decreto ministeriale n. 24423 del 16 aprile 1998 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 25 febbraio 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Siracusa: (imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'invaso di Lentini e relative opere di assuzione.

art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui al medesimo art. 1, per il periodo dal 25 febbraio 1994 al 24 agosto 1994.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 25 agosto 1994 al 24 febbraio 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 febbraio 1995 al 24 agosto 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 agosto 1995 al 24 febbraio 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 25 febbraio 1996 al 24 maggio 1996 (limite massimo).

98A5186

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24400 del 16 aprile 1998, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di Napoli, S. Vitaliano (Napoli), Arzano-Pozzuoli (Napoli) e Teverola (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali per 226 unità su un organico complessivo di 284 unità, per il periodo dall'11 giugno 1995 al 10 giugno 1996.

Con decreto ministeriale n. 24401 del 16 aprile 1998, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unità di: Napoli, S. Vitaliano (Napoli), Arzano-Pozzuoli (Napoli) e Teverola (Caserta), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 27 ore medie settimanali per 227 unità su un organico complessivo di 271 unità, per il periodo dall'11 giugno 1996 al 10 giugno 1997.

Con decreto ministeriale n. 24402 del 16 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, con sede in Palermo e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 15 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 144 unità, di cui 19 part-time da 21 a 17 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 144 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Portabagagli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 24403 del 16 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 19 giugno 1997 al 15 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scicali & Molino «La Cartotecnica», con sede in Catania e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 17 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Scicali & Molino «La Cartotecnica», a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24406 del 16 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 12 gennaio 1998 all'11 gennaio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.L.P.A., con sede in Torino, e unità di Orbassano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 40 unità, su un organico complessivo di 53 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.A.L.P.A., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24408 del 16 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1997 al 4 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania, e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di n. 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. Siciliana fiammiferi ed affini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 4.

Con decreto ministeriale n. 24409 del 16 aprile 1998, è autorizzata, per il periodo dal 2 novembre 1995 al 1° novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata, S.p.a. Cusina Sud unità mensa c/o Sofer, con sede in Napoli, e unità di Pozzuoli (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 379 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dall S.p.a. Cusina Sud unità mensa c/o Sofer, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

98A5187

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, sono vacanti i seguenti posti di professore universiario di prima fascia, per le discipline sotto specificate, alla cui copertura la facoltà interessata, intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

corso di laurea in architettura: settore H10A «composizione architettonica e urbana»;

corso di laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale: settore P01B «politica economica».

Gli aspiranti, al trasferimento ai posti anzidetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore della facoltà interessata, entro trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le nomine saranno subordinate ad apposita copertura finanziaria, mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione e adottate compatibilmente con gli stanziamenti assegnati da parte del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 5 comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

98A5262

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del Ministero della difesa recante: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Alagna Val Sesia». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 20 maggio 1998).

Nel sunto del decreto interministeriale n. 746 del 23 aprile 1998, pubblicato a pag. 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «ex Poligono T.S.N. sito in comune di Alagna Valsesia (*Vicenza*)», leggasi: «ex Poligono TSN sito in comune di Alagna Valsesia (*Vercelli*)».

98A5263

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L.	484.000
	- semestrale	L.	275.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	- annuale	L.	398.000
	- semestrale	L.	220.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
	- annuale	L.	110.000
	- semestrale	L.	66.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L.	102.000
	- semestrale	L.	66.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L.	260.000
	- semestrale	L.	143.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L.	101.000
	- semestrale	L.	65.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	- annuale	L.	254.000
	- semestrale	L.	138.000
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
	- annuale	L.	1.045.000
	- semestrale	L.	565.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
	- annuale	L.	935.000
	- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 2 0 9 8 *

L. 1.500